

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Decreto congiunto n. 6 del 14 maggio 2026

Ulteriori misure attuative per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. *mm. e ii.*

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- Visto** il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata.
- Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;
- Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- Visto** l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Richiamati i seguenti decreti:

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;


Visto

l'art.13 comma 2 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che ha disposto, per le pratiche non ammesse, che il danno determinato dagli eventi sismici del 2016, laddove entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile durante gli eventi del 2009, il contributo ulteriore sia richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Richiamato

l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-ter, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;
- il comma 4-quater, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza”*, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di “Superbonus rafforzato”;

Richiamato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante “*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”;

Richiamato il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, successivamente modificato dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 recante: “*Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei comuni abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al*




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.”

- Visto e richiamato** l'art. 15-bis del decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito in legge 4 luglio 2025, n. 101 che ha sostituito le parole: “*dei borghi abruzzesi e del comune dell’Aquila*” con: “*dei comuni abruzzesi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*”.
- Richiamato** il Decreto congiunto del 28 luglio 2025 n. 5 recante “*Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all’art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.*”
- Richiamato** l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118 il quale ha disposto che: “*2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente: «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle ((regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016)) dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del ((presente decreto))».* 3. *All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo ((...))».* 4. *Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20”;*
- Richiamato** l'art. 1, commi 616 e 618, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “*Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

“618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento”.


Atteso che

la *ratio* delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 risiede nella volontà del legislatore di porre rimedio a tutti quegli interventi rimasti sprovvisti in tutto o in parte della facoltà di dare esecuzione ai progetti di ricostruzione avvalendosi delle misure agevolative di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e *ss. mm. e ii.*;

la fase attuativa delle cennate previsioni è stata dapprima interessata da un intervento normativo di interpretazione autentica, conseguito alla necessità di includere nelle misure straordinarie tutti i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito in legge n. 77 del 2009 e non solo i borghi, concetto atecnico e difficilmente interpretabile;

a fronte dell'intervento interpretativo-emendativo da parte del legislatore, è stato adottato il decreto n. 5 del 2025, con espressa riserva di adozione di successivi decreti per introdurre la disciplina del mancato completamento degli interventi;

con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7479-A del 30 giugno 2025, è stata trasmessa la proposta degli Uffici Speciali istruita dalla struttura di Missione, come aggiornata con nota acquisita al prot. DIPE n.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

8262-A del 18 luglio 2025, concernente l'assegnazione un importo complessivo pari a 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024;

nelle more dell'istruttoria da parte del CIPESS del finanziamento del predetto decreto, il legislatore è nuovamente intervenuto al fine di estendere, anche per l'anno 2026, la misura di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38, art. 2, comma 3-ter, per le istanze o dichiarazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nel limite di 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nei territori di cui all'art.1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39 convertito in legge 24 giugno 2009, n.77 ivi compreso il Comune dell'Aquila;

con Delibera CIPESS del 23 luglio 2025, pubblicata in GU n.263 del 12-11-2025 è stata disposta l'assegnazione dei fondi per una prima attuazione delle misure di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024;

con risoluzione del 13 novembre 2025, n. 66, l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a statuire che: *“tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi I ter e A quater (...)È possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma 8 ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati”*;

con l'art. 1 comma 616 della LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 è stata autorizzata la concessione di un incremento al contributo volto a coprire le spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;

Atteso che risulta necessario adottare un provvedimento idoneo ad evitare il mancato completamento dei processi di ricostruzione con finalità alternative a quelle esposte nei periodi che precedono, mediante il riconoscimento di un incremento del contributo da concedere in ulteriore delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., onde evitare che il fermo delle opere o la mancata realizzazione delle stesse determinino pregiudizio per i contesti urbani dei comuni abruzzesi, ivi compreso il comune dell'Aquila;

Considerato inoltre che sebbene lo strumento di cui al presente provvedimento non sia sostitutivo dei limiti economici e delle soglie applicabili nell'ambito della normativa superbonus risulta necessario apprezzare che le spese rimaste a carico dei potenziali beneficiari risultano ulteriormente aggravate dall'attuale andamento dei costi, non ultimo quello dei carburanti legato al fenomeno degli eventi bellici;

Considerato inoltre che le ridette necessità emergono con maggiore rilievo nel caso di aggregati/UMI/edificio singolo con un livello medio di indennizzo inferiore alle soglie di € 400/mq SC, nel caso di rafforzamenti locali, e di € 800/mq SC, per l'ipotesi di miglioramento sismico, atteso il valore del contributo ordinario in rapporto ai costi degli interventi nel loro complesso, tanto da ritenere congrua la previsione di un criterio definito *“incremento basale”*;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


Attesa quindi la necessità di introdurre misure straordinarie utili a consentire la rapida conclusione dei processi di ricostruzione interessati da scelte progettuali o esecutive legate al superbonus e bloccati o sospesi in ragione della mutevolezza della normativa e delle relative scadenze;

Dato atto della condivisione del presente provvedimento con ordini e collegi professionali e associazioni di categoria;

Richiamata la nota informativa trasmessa alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Sentiti il Comune dell'Aquila per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila ed il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni del cratere per l'Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

DECRETANO

Art. 1


(Ambito di applicazione)

1. Il presente Decreto definisce i criteri di attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativi ad edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, ubicati nei comuni abruzzesi e nel Comune dell'Aquila per i quali:
 - a) risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo, ivi comprese le domande di contributo non ancora depositate in ragione dell'intervento del comune mediante esercizio dei poteri sostitutivi;
 - b) risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo senza che alla data del 31 dicembre 2025 risultino avviati i lavori, a condizione che il mancato avvio sia conseguenza delle spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato utilizzo delle misure di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) per la parte eccedente il contributo;
 - c) risultino in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori alla data di pubblicazione del presente Decreto, per le spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente ai lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025.

Art. 2

(Casi di esclusione)

1. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente Decreto:
 - a) gli interventi per i quali sia stata presentata istanza di concessione del contributo ai sensi del Decreto attuativo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
 - b) gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del presente decreto mediante chiusura dell'iter edilizio presso gli enti competenti;
 - c) gli interventi per i quali i lavori "superbonus" risultino completati alla data del 31 dicembre 2025;
 - d) gli interventi che abbiano fruito dell'opzione di sconto in fattura anche per le spese sostenute o da sostenere nel corso del 2026;
 - e) gli stati di avanzamento lavori già contabilizzati e trasmessi agli uffici competenti e già liquidati;
 - f) gli interventi riferiti a unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria;
 - g) gli stati di avanzamento lavori per i quali, per la parte di spesa eccedente il contributo ordinario, il beneficiario abbia già fruito dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale degli incentivi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii.;
 - h) gli interventi rispetto ai quali risultino adottati provvedimenti definitivi di revoca da parte dell'Agenzia



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

delle Entrate o da parte delle Autorità Giudiziarie competenti;

- i) somme e interventi diversi da quelli necessari alla copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Art. 3 (Ripartizione delle risorse)

1. Con riferimento ai criteri di ripartizione tra gli altri comuni e il Capoluogo, compatibilmente con l'effettivo stato di avanzamento della Ricostruzione, con il numero di istruttorie residue ed in aderenza con quanto evidenziato nella "Relazione tecnica di accompagnamento alla norma" (DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024), le risorse stanziato al comma 1-bis dell'art. 7 del DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024, per complessivi 285 milioni di euro, sono destinate rispettivamente a L'Aquila ed ai comuni di competenza territoriale dell'USRC, ivi compresi quelli ricadenti nel doppio cratere per i quali la prevalenza del danno sia da ricondurre agli eventi sismici del 2009, nella misura del 30% del plafond a L'Aquila, per complessivi 85 milioni di euro, e del 70% ai restanti comuni per complessivi 200 milioni di euro.
2. L'aliquota di maggiorazione che determina il massimo incremento al contributo al quale è possibile accedere nei casi in cui vi siano spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è calibrata secondo quanto disciplinato nel dettaglio ai successivi articoli del presente Decreto per le istanze presentate secondo le procedure di cui alle OOPCM, di seguito "Vecchia procedura" (L'Aquila e Comuni del Cratere e comuni fuori Cratere), per le istanze di cui alla Scheda Parametrica parte II (L'Aquila) e per le istanze di cui alla Scheda MIC (Comuni del Cratere).
3. Gli incrementi di cui al presente Decreto sono riconosciuti sino ad esaurimento dello stanziamento finanziario di cui al Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 e ss.mm.ii. (c.d. plafond di 285 mln di euro).
4. Gli Uffici Speciali assicurano un'informazione trasparente sulle rispettive disponibilità finanziarie residue sui propri siti istituzionali.
5. Ferma restando la regolare prosecuzione dell'attività istruttoria, volta alla determinazione dei contributi spettanti e all'emissione dei relativi provvedimenti di ammissione a contributo, l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al presente Decreto è subordinato all'approvazione delle deliberazioni di stanziamento dei fondi in CIPESS e all'esito dell'esaurimento delle risorse già stanziato.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 4

(Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze di cosiddetta "Vecchia Procedura")

- 1 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E ed edifici singoli con esito E, nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:

- 100€/mq * SL

dove per SL si intende la superficie coperta lorda dell'aggregato in esame.

L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui alla OPCM 3881/2010 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2011.

- 2 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E ed edifici singoli con esito E nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale, e per gli aggregati con soli edifici con esito B/C e edifici singoli con esito B/C, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:

- 65€/mq * SL

L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento dei singoli elementi strutturali o, se ammissibile, di adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui alla OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2011.

- 3 Ai fini della determinazione della superficie coperta lorda si fa riferimento al punto 7, lettera C degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui alla OPCM 3790/2009 e al DCD n.27 del 02/12/2010.

- 4 L'incremento ai lavori di cui ai punti precedenti è ammissibile per le sole pratiche riferite alle parti comuni degli Aggregati Edilizi (AE) o dei condomini o alle pratiche degli edifici singoli. Sono invece escluse le pratiche riferite alle parti esclusive.

- 5 Si aggiungono ISTAT, IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento.

La ripartizione delle spese tecniche, ai fini del calcolo dei limiti degli interventi di tipo B e del limite di convenienza economica di cui alla OPCM 3881, avviene mediante criteri proporzionali.

- 6 Ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile, l'incremento ai lavori non può essere utilizzato per interventi e lavorazioni che danno accesso alle maggiorazioni di cui alle OOPCM e da relativi decreti attuativi.


- 7 Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:

PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concesso già effettuati a SAL;

CO.VP = incremento al contributo per VP determinato con i criteri descritti sopra;

CO.VP.Lavori = CO.VP x (1-PERC) = incremento al contributo per VP effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).

- 8 Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 5

(Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila))

1. L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=SNR<=25%	25%<=SNR<=50%	50%<=SNR<=75%	75%<=SNR<=100%
0<=Lmi<700	31%	34%	37%	40%
700<=Lmi<1000	28%	31%	34%	37%
1000<=Lmi<1100	25%	28%	31%	34%
1100<=Lmi	22%	25%	28%	31%


dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il limite massimo concedibile per l'intero aggregato, al netto di maggiorazioni ed indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
 - SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.
2. L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo massimo concedibile per lavori di cui all'art.2 del Decreto USRA n.1/2013 e all'art. 2 del Decreto USRA n. 3/2013, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.
 3. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici. Il ricorso all'incremento di cui alla presente disposizione, esclude l'applicazione combinata del presente articolo e del punto 1 del Decreto USRA n. 7/2016, così come modificato dal Decreto USRA n. 15/2019.
 4. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'aliquota di incremento si applica alla rimanente quota di lavori da contabilizzare.

Art. 6

(Incremento aggiuntivo minimo per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila))

1. All'incremento individuato dall'art.5 è aggiunto un incremento aggiuntivo minimo, definito "Incremento basale" definito come di seguito.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


Si definisce:

- SC la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo
 - Lci il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie complessiva, determinato come rapporto tra il contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
2. L'incremento è ammesso per interventi di miglioramento sismico con $Lci < 800$ €/mq. In tal caso l'incremento è pari a $(800 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente.
 3. L'incremento di cui al presente articolo è comunque non superiore al 30% del contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo.
 4. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione, miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.
 5. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:
PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL;
CO.10= incremento basale determinato con i criteri descritti sopra;
 $CO.10.Lavori = CO.10 \times (1 - PERC)$ l'incremento basale effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).

Art. 7

(Ulteriori disposizioni per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila))

1. L'incremento massimo totale è pari alla somma di quello derivante dall'applicazione degli art. 5 e 6.
2. Ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile, l'incremento ai lavori non può essere utilizzato per interventi e lavorazioni che danno accesso alle maggiorazioni di cui all'art.3 del Decreto USRA n.1/2013 e del Decreto USRA n. 3/2013.
3. Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per i casi di cui all'art. 1 comma 1, lett. c), non regolamentati dai precedenti articoli, l'USRA, con successivo Avviso, renderà disponibili le modalità con le quali determinare l'effettivo incremento spettante sulla base dei lavori già effettuati e rendicontati.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 8


(Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica MIC (Cratere))

1. L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	31%	34%	37%	40%
700<=Lmi<1000	28%	31%	34%	37%
1000<=Lmi<1100	25%	28%	31%	34%
1100<=Lmi	22%	25%	28%	31%

dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il contributo convenzionale per l'intero aggregato, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
 - SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.
2. L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo concedibile per lavori di cui all'art.7 comma 1 del Decreto USRC n.1/2014, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.
 3. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.
 4. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'aliquota di incremento si applica alla rimanente quota di lavori da contabilizzare.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 9

(Incremento aggiuntivo minimo per le istanze Scheda Parametrica MIC (Cratere))

1. All'incremento individuato dall'art. 8 è aggiunto un incremento aggiuntivo minimo, definito "Incremento basale" definito come di seguito.

Si definisce:

- SC la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo
- Lci il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie complessiva, determinato come rapporto tra il contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.

L'incremento è ammesso:

- a) per interventi di miglioramento sismico con $Lci < 800$ €/mq
- b) per interventi di rafforzamento locale con $Lci < 400$ €/mq

Nel caso a) l'incremento è pari a $(800 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente.

Nel caso b) l'incremento è pari a $(400 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente.

2. L'incremento di cui al presente articolo è comunque non superiore al 30% del contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo.
3. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione, miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.
4. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:

PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL;


CO.10= incremento basale determinato con i criteri descritti sopra;

$CO.10.Lavori = CO.10 \times (1 - PERC)$ l'incremento basale effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).

Art. 10

(Ulteriori disposizioni per le istanze per i comuni del Cratere e fuori Cratere)

1. L'incremento massimo totale per le richieste di contributo parametriche MIC è pari alla somma di quello derivante dall'applicazione degli artt. 8 e 9.
2. Le lavorazioni previste a valere sull'incremento di cui al presente Decreto non danno luogo all'accesso alle maggiorazioni di cui all'art.7 comma 2 del Decreto USRC n.1/2014 e alle voci aggiuntive di cui all'art.8 del Decreto USRC n.1/2014.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

3. Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante per le richieste di contributo parametriche MIC si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le richieste di contributo in gestione presso i Comuni che non si avvalgono della istruttoria USRC, gli stessi, mediante specifica piattaforma informatica, attestano le pratiche interessate dal beneficio di cui al presente Decreto.
5. La mancata trasmissione dell'attestazione di cui al precedente comma, nei tempi e nei modi stabiliti dall'USRC mediante specifico avviso, comporta il mancato diritto alla assegnazione delle risorse economiche.
6. L'assegnazione delle risorse economiche di cui al presente Decreto avviene in ordine di presentazione della prima richiesta di incremento di cui al presente Decreto. Per le richieste di contributo presentate presso i Comuni che non si avvalgono della istruttoria USRC, la data di riferimento è quella di trasmissione dell'attestazione del comma 4.
7. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), non regolamentati dai precedenti articoli, l'USRC, con successivo Avviso, renderà disponibili le modalità con le quali determinare l'effettivo incremento spettante sulla base dei lavori già effettuati e rendicontati.

Art. 11 **(Lavorazioni ammissibili)**

1. Le lavorazioni ammissibili sono le medesime indicate rispettivamente nei Decreti 1/USRA, 3/USRA e Decreto 1/USRC.
2. Non sono ammissibili opere di miglioria rispetto allo stato preesistente, non configurabili come adeguamento alle norme vigenti per il livello prestazionale esistente alla data del 6 aprile 2009, o che determinino un mutamento di destinazione d'uso e restano pertanto in acollo ai richiedenti, secondo la normativa già in essere.
3. Eventuali ulteriori accolti dovuti al superamento dell'incremento straordinario di cui al presente Decreto restano a carico dei beneficiari, secondo la normativa già in essere.
5. Ai fini della concessione degli incrementi previsti dal presente Decreto, laddove tra gli interventi siano previsti quelli di miglioramento energetico, l'intervento deve assicurare il miglioramento di almeno una classe energetica per gli immobili ad uso abitativo.
6. Le lavorazioni oggetto dell'incremento di cui al presente Decreto sono computate applicando la versione vigente del Prezzario Regione Abruzzo. In alternativa, per i casi di cui all'art. 1 co.1 lettere b) e c) del presente decreto, potrà essere utilizzato il Prezzario Regione Abruzzo nella versione utilizzata in fase di approvazione o variante intervenuta.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 12


(Criteri di revoca del contributo erogato)

1. La concessione dei contributi di cui al presente Decreto prevede clausole di revoca, anche parziali, in coerenza con la normativa previgente, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente Decreto ovvero in caso di accertamento di surrentizia duplicazione della spesa al solo fine di accedere a contributo ulteriore. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito in legge n. 77 del 2013.

Art. 13

(Disposizioni attuative)

1. Al fine di accedere alla misura volta alla copertura delle spese eccedenti e rimaste a carico di cui al presente Decreto, il richiedente invia specifica comunicazione all'ufficio che istruisce la pratica di richiesta di contributo ai danni sisma Abruzzo 2009, nella quale viene dichiarata la sussistenza del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
2. Al fine di agevolare le operative finalità istruttorie degli utenti e dei preposti Uffici, si dispone l'aggiornamento degli applicativi informatici della scheda parametrica parte II per L'Aquila (scheda PER) e della scheda MIC per il Cratere.
3. Ciascuno degli uffici USRA-USRC, successivamente alla pubblicazione del presente Decreto, renderà disponibile sul sito istituzionale le necessarie prassi attuative istruttorie e di monitoraggio e i modelli in facsimile recanti le dichiarazioni conformi ai requisiti indicati all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii..
4. Per le richieste di contributo già ammesse che abbiano optato per il regime previsto dal Decreto congiunto del n. 5 del 2025 e che non abbiano concluso i lavori, è possibile presentare specifica domanda di variante sostanziale per l'adeguamento previsto dal presente Decreto:
 - a) In caso di lavori in corso, limitatamente ai lavori non contabilizzati in stati di avanzamento alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - b) In caso di procedimenti istruttori pendenti o di contributi ammessi senza avvio delle opere, per l'integrazione del valore di contributo straordinario in coerenza con il presente provvedimento.
5. Eventuali richieste di proroga alla durata dei lavori per la predisposizione della variante, fermo restando le disposizioni in materia, sono valutate dai competenti uffici.
6. Il presente Decreto entra in vigore, comunque, non prima del giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T. e sostituisce, abrogandolo, il precedente Decreto n. 5 del 2025 che cessa di avere efficacia a decorrere dal medesimo termine.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

7. Le pratiche in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Decreto, verranno automaticamente adeguate alle previsioni di cui al presente provvedimento laddove il beneficiario ne faccia richiesta.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico